



Comune di Villafranca di Verona
PROVINCIA DI VERONA

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE N. 41 del 28/07/2016**

OGGETTO: CONSIDERAZIONI IN MERITO AL DOCUMENTO PRELIMINARE DELLA
VARIANTE N. 5 DEL PIANO DI AREA QUADRANTE EUROPA

L'anno **2016** il giorno **ventotto** del mese di **Luglio** alle ore **19:00**, nella sala delle adunanze, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione **Ordinaria**, seduta **Pubblica**, di **Prima** convocazione il CONSIGLIO COMUNALE.

	PRESENTI
1 FACCIOLI MARIO	SI
2 CORDIOLI ADRIANO	SI
3 FACCIOLI ANGIOLINO	SI
4 TABARELLI CRISTIANO	SI
5 BARBERA CLAUDIA	SI
6 PENNACCHIA FRANCESCO	NO
7 DALL'OCA MARCO	SI
8 MUSITELLI LAURA	SI
9 MOLINARI LARA	SI
10 SCATTOLINI CESARE LUCA	NO
11 BERTOLOTTO GIANCARLO	SI
12 MUSTATEA ILIE CATALIN	SI
13 CORDIOLI JESSICA	SI
14 CAMPOSTRINI RINALDO	SI
15 FROIO CRISTINA	SI
16 LUISE RICCARDO	NO
17 MARTARI PAOLO	SI
18 ZAGO DAVIDE	SI
19 MARTARI GIANNI	SI
20 ROVERONI ISABELLA	SI
21 MELOTTI MATTEO	SI
22 ARDUINI FRANCESCO PAOLO	SI
23 ZAMPERINI LUCA	SI
24 PREDOMO STEFANO	SI
25 PASETTO MARTINA	SI

PRESENTI: 22 ASSENTI: 3

Partecipa all'adunanza con funzioni di Segretario Generale il Sig. **Gobbi dott. Luciano**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. **Cristiano Tabarelli** nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che in data 30 giugno 2016 al Protocollo Generale del Comune di Villafranca di Verona n. 23808 è pervenuta la nota della Direzione della Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) della Regione del Veneto, con la quale:

- si comunicava il *link* dove scaricare la documentazione relativa alla Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica della Variante n. 5 del Piano d'Area Quadrante Europa;
- si precisava che il Comune, in quanto soggetto avente competenza amministrativa in materia ambientale, dovrà far pervenire il proprio parere in merito agli eventuali effetti significativi derivanti dall'attuazione della Variante entro 30 giorni alla Sezione Pianificazione Territoriale Strategica e Cartografia;

VISTO il Decreto del Direttore della Sezione Pianificazione Territoriale Strategica e Cartografia della Regione del Veneto n. 11 del 31 maggio 2016 con il quale sono stati assunti il Documento Preliminare ed il Rapporto Ambientale Preliminare della Variante n. 5 al Piano di Area Quadrante Europa al fine di avviare, prima dell'adozione da parte della Giunta Regionale della variante stessa, il processo di concertazione e consultazione ai sensi della L.R. n. 11/2004 e di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R.V. n. 791/2009;

ESAMINATI il Documento Preliminare ed il Rapporto Ambientale Preliminare della Variante n. 5 al Piano di Area Quadrante Europa;

PRESO ATTO che la Variante n. 5 si pone l'obiettivo di disciplinare in maniera più circoscritta le attività che si ritengono ammissibili nell' "ambito prioritario della protezione del suolo", alla luce dei rinnovati strumenti di valutazione dell'impatto ambientale non ancora vigenti all'atto di approvazione del Piano di Area Quadrante Europa;

RILEVATO, pertanto, che la Variante n. 5 riguarda alcune specifiche modifiche ed integrazioni dell'attuale art. 49 "Siti con impianti di lavorazione e/o trattamento dei rifiuti", delle Norme di Attuazione del piano, necessarie per rendere coerenti i contenuti dell'articolo con la disciplina legislativa di settore ad oggi vigente;

PRECISATO che il Dlgs 152/06 definisce ed individua quali siano le attività e gli impianti di recupero (come ad esempio gli impianti per il recupero della carta, dei materiali ferrosi, dei materiali di demolizione) e gli impianti di smaltimento dei rifiuti, che prevedono una qualsiasi operazione diversa dal recupero (quali ad esempio le discariche e gli inceneritori);

VERIFICATO che il nuovo testo dell'art. 49, oltre ad aggiornare la nomenclatura degli impianti che divengono specificamente "*impianti di recupero e/o smaltimento dei rifiuti*", interviene in particolare al seguente paragrafo, che si riporta integralmente nella versione proposta all'esame:

« *Prescrizioni e vincoli*

Nuovi impianti di recupero e/o smaltimento dei rifiuti non possono essere ubicati a confine e all'interno:

- a) degli ambiti di interesse naturalistico-ambientale;
- b) delle zone archeologiche;
- c) delle aree di risorgiva e dei punti di presa dell'acqua potabile;
- d) dell'ambito prioritario della protezione del suolo.

Le varianti sostanziali di impianti di recupero o smaltimento rifiuti esistenti che necessitano di ripercorrere l'iter di approvazione / AIA, compreso il passaggio dalla comunicazione in regime semplificato (artt. 214-216 D.Lgs 152/06 e s.m.i.) all'autorizzazione in regime ordinario (art. 208 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), non possono essere assentite se ubicate nelle aree sensibili elencate nel paragrafo precedente alle lettere b) e c), mentre nelle aree sensibili di cui alle lettere a) e d) sono soggette ad una verifica in ambito di procedura VIA / assoggettabilità a VIA ai sensi della lettera a) allegato III alla parte II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e della lettera t) allegato IV alla parte II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con particolare attenzione agli impatti generati sulla matrice suolo ed acqua sotterranea.

E' fatto salvo quanto già legittimamente in esercizio alla data di adozione del presente piano, la continuazione della attività e la realizzazione di centri di raccolta comunali. »;

CONSIDERATO che:

- la L.R. n. 3/2004 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti", ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 11/2004, può integrare e modificare il PTRC, di cui il Piano di Area è parte integrante, e individua le aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti e i criteri generali per la redazione delle carte di non idoneità;
- i citati criteri sono stati integrati dal "Piano regionali per la gestione dei rifiuti urbani" (PRGRU) approvato con D.C.R. n. 59 del 22 novembre 2004 che, all'allegato E, indica i "criteri per l'individuazione da parte delle province delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento a recupero rifiuti, nonché per individuazione dei luoghi a impianti adatti allo smaltimento";
- con D.G.R. n. 264 del 5 marzo 2013 è stato adottato "Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e spaciali", dove, nell'elaborato D, vengono individuati i "criteri per la definizione delle aree non idonee" introducendo altre tipologie di aree tra quelle non idonee; soprattutto fra quelle "escluse", quali:
 - per il vincolo paesaggistico: i ghiacciai ed i circhi glaciali;
 - per i vincoli ambientali: gli ambiti naturalistici (cfr. PTRC Tavole 2 e 10; art. 19 NTA), le zone umide incluse nell'elenco di cui D.P.R. 13 marzo 1976 n. 448, le zone umide (cfr. PTRC Tavola 10, art. 21 NTA), le riserve integrali dello stato (L. n. 431/85, cfr. PTRC Tavola 10), la rete ecologica europea denominata "Natura 2000";
 - per gli altri vincoli: distanze minime in funzione della tipologia impiantistica specifica, aree esposte al rischio di valanghe;

CONSTATATO che nel territorio del Piano di Area Quadrante Europea non esistono aree protette propriamente dette, mentre sono presenti i seguenti siti della Rete Natura 2000: IT3210008 "Fontanili di Povegliano", IT3210012 "Val Galina e Progno Borago", IT3210014 "Palude del Feniletto - Sguazzo del Vallese", IT3210015 "Palude di Pellegrina", IT3210019 "Sguazzo di Rivalunga", IT3210042 "Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine", IT3210043 "Fiume Adige tra Belluno Veronese e Verona Ovest";

OSSERVATO che:

- si ritiene necessario definire o specificare quali siano gli “ambiti di interesse naturalistico-ambientale”, la cui dizione non trova riscontro in alcun articolo delle Norme Tecniche di Attuazione o nelle tavole del Piano di Area Quadrante Europa;
- a pag. 10/26 del Documento Preliminare (Allegato A al Decreto n. 11/31.05.2016), nella proposta di modifica dell’art. 49 non è correttamente riportato il testo della prescelta “ipotesi di modifica D” enunciata a pag. 6/26 essendo scritto al primo capoverso del paragrafo “Prescrizioni e vincoli” «*Nuovi impianti di smaltimento dei rifiuti*» e non «*Nuovi impianti di recupero e/o smaltimento dei rifiuti*»;
- nella nuova versione dell’art. 49 gli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti sono posti sullo stesso piano, mentre si ritiene abbiano effetti significati sul territorio e sull’ambiente radicalmente diversi, non valutati nel Rapporto Ambientale Preliminare, soprattutto, con riferimento agli impianti di smaltimento, alle possibili varianti alle discariche esistenti nei confronti degli “ambiti prioritari di protezione del suolo”;
- si ritiene necessario includere fra le aree sensibili escluse alla localizzazione degli impianti di smaltimento di rifiuti anche la “Fascia di ricarica degli acquiferi” come definita all’art. 12 del PTRC, per non compromettere ulteriormente la qualità delle acque di falda destinate all’approvvigionamento idropotabile;
- in rapporto alla presenza nel territorio del Piano di Area Quadrante Europea di n. 7 siti della rete Natura 2000, è necessario effettuare la procedura di valutazione di incidenza ambientale, in particolare in riferimento alle possibili varianti sostanziali di impianti di recupero e/o smaltimento di rifiuti già oggi esistenti;

VALUTATO, quindi, che la proposta di Variante n. 5 al Piano di Area Quadrante Europa di cui Decreto del Direttore della Sezione Pianificazione Territoriale, Strategica e Cartografia della Regione del Veneto n. 11 del 31 maggio 2016 apporti modifiche di rilievo rispetto al testo normativo vigente, determinando effetti significativi sul territorio e sull’ambiente soprattutto per le varianti sostanziali degli impianti di smaltimento, ad oggi non valutate nel Rapporto Ambientale Preliminare;

VISTO l’art. 6, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DELIBERA

1. Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale della presente proposta e del sottostante dispositivo.
2. Di formulare, in merito alla richiesta della Regione Veneto del 30 giugno 2016 - Protocollo Generale del Comune di Villafranca di Verona n. 23808 e in qualità di soggetto avente competenza amministrativa in materia ambientale, le seguenti considerazioni:
 - è necessario definire o specificare quali siano gli “ambiti di interesse naturalistico-ambientale”, la cui dizione non trova riscontro in alcun articolo delle Norme Tecniche di Attuazione o nelle tavole del Piano di Area Quadrante Europa;
 - deve essere riportato il testo corretto della prescelta “ipotesi di modifica D”, contenuta nella pagina 5, 6 e 7 del Documento preliminare, nella proposta di modifica dell’art. 49 di cui alla pag. 10 dello stesso Documento Preliminare (Allegato A al Decreto n. 11/31.05.2016), specificando al primo capoverso del paragrafo “Prescrizioni e vincoli” *«Nuovi impianti di recupero e/o smaltimento dei rifiuti»*;
 - vanno comprese fra le “aree sensibili escluse alla localizzazione degli impianti di smaltimento di rifiuti” anche la “Fascia di ricarica degli acquiferi” come definita all’art. 12 del PTRC, per non compromettere ulteriormente la qualità delle acque di falda destinate all’approvvigionamento idropotabile;
 - si preveda il divieto della realizzazione di varianti sostanziali di impianti di smaltimento rifiuti in tutte le aree sensibili elencate alle lettere a), b), c), d) della proposta di modifica dell’art. 49 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Area Quadrante Europa, oltre che nella “Fascia di ricarica degli acquiferi”;
 - è necessario effettuare la procedura di valutazione di incidenza ambientale in rapporto alla presenza nel territorio del Piano di Area Quadrante Europea di n. 7 siti della rete Natura 2000.
3. Di ritenere, vista la rilevanza delle modifiche proposte e le possibili ripercussioni sul territorio comunale in termini di impatto sull’ambiente e sul territorio, necessario che la proposta di Variante n. 5 al Piano di Area Quadrante Europa sia sottoposta a Procedura di Valutazione Ambientale Strategica.
4. Di proporre alla Regione del Veneto, al fine di semplificare le procedure autorizzative, di attivarsi per una modifica della conformazione dell’Ambito Prioritario per la Protezione del suolo con riferimento alla zona artigianale, industriale e commerciale di Villafranca di Verona, dove insistono impianti di recupero preesistenti ricadenti in zone attrezzate e urbanizzate antecedentemente all’approvazione del PAQE.
5. Di disporre la trasmissione del presente provvedimento alla Sezione Pianificazione Territoriale Strategica e Cartografia della Regione del Veneto.
6. di dare atto che:

- il responsabile del settore o del servizio ECOLOGIA provvederà all'esecuzione della presenza deliberazione;
- i settori o i servizi Albo pretorio, segreteria, urbanistica, dovranno collaborare, ciascuno per gli adempimenti di rispettiva competenza, all'esecuzione della presente deliberazione;

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni su esposte

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Presidente pone in esame la proposta di deliberazione.

La trascrizione integrale del dibattito viene allegata agli atti della presente deliberazione.

Il Sindaco propone il seguente emendamento relativo al punto 2 del dispositivo:

- 3° paragrafo del dispositivo dopo “Nuovi impianti di recupero e/o smaltimento dei rifiuti;” aggiungere **si precisi che trattasi di nuove localizzazioni di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti;**
- 4° paragrafo dopo “aree sensibili escluse alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti” aggiungere **intesi come discariche e inceneritori;**
- 5° paragrafo sostituire “impianti di smaltimento rifiuti” con **discariche e inceneritori.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi del Sindaco, dei Consiglieri Matteo Melotti, Luca Zamperini, Paolo Martari, Claudia Barbera e Cristina Froio;

Visto il parere favorevole espresso in merito alla proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile dell'Area Tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Udito il parere tecnico favorevole in merito all'emendamento proposto verbalmente formulato dall'arch. Arnaldo Toffali, Dirigente dell'Area Servizi Tecnici, presente in sala;

con voti favorevoli 22 su Consiglieri presenti e votanti 22, espressi mediante voto elettronico, debitamente accertati dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori nominati in principio di seduta e con la collaborazione del Segretario Comunale;

DELIBERA

di approvare l'emendamento proposto.

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione così emendata:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che in data 30 giugno 2016 al Protocollo Generale del Comune di Villafranca di Verona n. 23808 è pervenuta la nota della Direzione della Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) della Regione del Veneto, con la quale:

- si comunicava il *link* dove scaricare la documentazione relativa alla Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica della Variante n. 5 del Piano d'Area Quadrante Europa;
- si precisava che il Comune, in quanto soggetto avente competenza amministrativa in materia ambientale, dovrà far pervenire il proprio parere in merito agli eventuali effetti significativi derivanti dall'attuazione della Variante entro 30 giorni alla Sezione Pianificazione Territoriale Strategica e Cartografia;

VISTO il Decreto del Direttore della Sezione Pianificazione Territoriale Strategica e Cartografia della Regione del Veneto n. 11 del 31 maggio 2016 con il quale sono stati assunti il Documento Preliminare ed il Rapporto Ambientale Preliminare della Variante n. 5 al Piano di Area Quadrante Europa al fine di avviare, prima dell'adozione da parte della Giunta Regionale della variante stessa, il processo di concertazione e consultazione ai sensi della L.R. n. 11/2004 e di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R.V. n. 791/2009;

ESAMINATI il Documento Preliminare ed il Rapporto Ambientale Preliminare della Variante n. 5 al Piano di Area Quadrante Europa;

PRESO ATTO che la Variante n. 5 si pone l'obiettivo di disciplinare in maniera più circoscritta le attività che si ritengono ammissibili nell' "ambito prioritario della protezione del suolo", alla luce dei rinnovati strumenti di valutazione dell'impatto ambientale non ancora vigenti all'atto di approvazione del Piano di Area Quadrante Europa;

RILEVATO, pertanto, che la Variante n. 5 riguarda alcune specifiche modifiche ed integrazioni dell'attuale art. 49 "Siti con impianti di lavorazione e/o trattamento dei rifiuti", delle Norme di Attuazione del piano, necessarie per rendere coerenti i contenuti dell'articolo con la disciplina legislativa di settore ad oggi vigente;

PRECISATO che il Dlgs 152/06 definisce ed individua quali siano le attività e gli impianti di recupero (come ad esempio gli impianti per il recupero della carta, dei materiali ferrosi, dei materiali di demolizione) e gli impianti di smaltimento dei rifiuti, che prevedono una qualsiasi operazione diversa dal recupero (quali ad esempio le discariche e gli inceneritori);

VERIFICATO che il nuovo testo dell'art. 49, oltre ad aggiornare la nomenclatura degli impianti che divengono specificamente *“impianti di recupero e/o smaltimento dei rifiuti”*, interviene in particolare al seguente paragrafo, che si riporta integralmente nella versione proposta all'esame:

« Prescrizioni e vincoli

Nuovi impianti di recupero e/o smaltimento dei rifiuti non possono essere ubicati a confine e all'interno:

- a) degli ambiti di interesse naturalistico-ambientale;*
- b) delle zone archeologiche;*
- c) delle aree di risorgiva e dei punti di presa dell'acqua potabile;*
- d) dell'ambito prioritario della protezione del suolo.*

Le varianti sostanziali di impianti di recupero o smaltimento rifiuti esistenti che necessitano di ripercorrere l'iter di approvazione / AIA, compreso il passaggio dalla comunicazione in regime semplificato (artt.214-216 D.Lgs 152/06 e s.m.i) all'autorizzazione in regime ordinario (art. 208 D.Lgs.152/06 e s.m.i), non possono essere assentite se ubicate nelle aree sensibili elencate nel paragrafo precedente alle lettere b) e c), mentre nelle aree sensibili di cui alle lettere a) e d) sono soggette ad una verifica in ambito di procedura VIA / assoggettabilità a VIA ai sensi della lettera ag) allegato III alla parte II del D.Lgs.n. 152/06 e s.m.i. e della lettera t) allegato IV alla parte II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con particolare attenzione agli impatti generati sulla matrice suolo ed acqua sotterranea.

E' fatto salvo quanto già legittimamente in esercizio alla data di adozione del presente piano, la continuazione della attività e la realizzazione di centri di raccolta comunali. »;

CONSIDERATO che:

- la L.R. n. 3/2004 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”, ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 11/2004, può integrare e modificare il PTRC, di cui il Piano di Area è parte integrante, e individua le aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti e i criteri generali per la redazione delle carte di non idoneità;
- i citati criteri sono stati integrati dal “Piano regionali per la gestione dei rifiuti urbani” (PRGRU) approvato con D.C.R. n. 59 del 22 novembre 2004 che, all'allegato E, indica i “criteri per l'individuazione da parte delle province delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento a recupero rifiuti, nonché per individuazione dei luoghi a impianti adatti allo smaltimento”;
- con D.G.R. n. 264 del 5 marzo 2013 è stato adottato “Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e spaciali”, dove, nell'elaborato D, vengono individuati i “criteri per la definizione delle aree non idonee” introducendo altre tipologie di aree tra quelle non idonee; soprattutto fra quelle “escluse”, quali:
 - per il vincolo paesaggistico: i ghiacciai ed i circhi glaciali;

per i vincoli ambientali: gli ambiti naturalistici (cfr. PTRC Tavole 2 e 10; art. 19 NTA), le zone umide incluse nell'elenco di cui D.P.R. 13 marzo 1976 n. 448, le zone umide (cfr. PTRC Tavola 10, art. 21 NTA), le riserve integrali dello stato (L. n. 431/85, cfr. PTRC Tavola 10), la rete ecologica europea denominata "Natura 2000";

per gli altri vincoli: distanze minime in funzione della tipologia impiantistica specifica, aree esposte al rischio di valanghe;

CONSTATATO che nel territorio del Piano di Area Quadrante Europea non esistono aree protette propriamente dette, mentre sono presenti i seguenti siti della Rete Natura 2000: IT3210008 "Fontanili di Povegliano", IT3210012 "Val Galina e Progno Borago", IT3210014 "Palude del Feniletto - Sguazzo del Vallese", IT3210015 "Palude di Pellegrina", IT3210019 "Sguazzo di Rivalunga", IT3210042 "Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine", IT3210043 "Fiume Adige tra Belluno Veronese e Verona Ovest";

OSSERVATO che:

- si ritiene necessario definire o specificare quali siano gli "ambiti di interesse naturalistico-ambientale", la cui dizione non trova riscontro in alcun articolo delle Norme Tecniche di Attuazione o nelle tavole del Piano di Area Quadrante Europa;
- a pag. 10/26 del Documento Preliminare (Allegato A al Decreto n. 11/31.05.2016), nella proposta di modifica dell'art. 49 non è correttamente riportato il testo della prescelta "ipotesi di modifica D" enunciata a pag. 6/26 essendo scritto al primo capoverso del paragrafo "Prescrizioni e vincoli" «Nuovi impianti di smaltimento dei rifiuti» e non «Nuovi impianti di recupero e/o smaltimento dei rifiuti»;
- nella nuova versione dell'art. 49 gli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti sono posti sullo stesso piano, mentre si ritiene abbiano effetti significati sul territorio e sull'ambiente radicalmente diversi, non valutati nel Rapporto Ambientale Preliminare, soprattutto, con riferimento agli impianti di smaltimento, alle possibili varianti alle discariche esistenti nei confronti degli "ambiti prioritari di protezione del suolo";
- si ritiene necessario includere fra le aree sensibili escluse alla localizzazione degli impianti di smaltimento di rifiuti anche la "Fascia di ricarica degli acquiferi" come definita all'art. 12 del PTRC, per non compromettere ulteriormente la qualità delle acque di falda destinate all'approvvigionamento idropotabile;
- in rapporto alla presenza nel territorio del Piano di Area Quadrante Europea di n. 7 siti della rete Natura 2000, è necessario effettuare la procedura di valutazione di incidenza ambientale, in particolare in riferimento alle possibili varianti sostanziali di impianti di recupero e/o smaltimento di rifiuti già oggi esistenti;

VALUTATO, quindi, che la proposta di Variante n. 5 al Piano di Area Quadrante Europa di cui Decreto del Direttore della Sezione Pianificazione Territoriale Strategica e Cartografia della Regione del Veneto n. 11 del 31 maggio 2016 apporti modifiche di rilievo rispetto al testo normativo vigente, determinando effetti significativi sul territorio e sull'ambiente soprattutto per le varianti sostanziali degli impianti di smaltimento, ad oggi non valutate nel Rapporto Ambientale Preliminare;

VISTO l'art. 6, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DELIBERA

1. Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale della presente proposta e del sottostante dispositivo.
2. Di formulare, in merito alla richiesta della Regione Veneto del 30 giugno 2016 - Protocollo Generale del Comune di Villafranca di Verona n. 23808 e in qualità di soggetto avente competenza amministrativa in materia ambientale, le seguenti considerazioni:
 - è necessario definire o specificare quali siano gli "ambiti di interesse naturalistico-ambientale", la cui dizione non trova riscontro in alcun articolo delle Norme Tecniche di Attuazione o nelle tavole del Piano di Area Quadrante Europa;
 - deve essere riportato il testo corretto della prescelta "ipotesi di modifica D", contenuta nella pagina 5, 6 e 7 del Documento preliminare, nella proposta di modifica dell'art. 49 di cui alla pag. 10 dello stesso Documento Preliminare (Allegato A al Decreto n. 11/31.05.2016), specificando al primo capoverso del paragrafo "Prescrizioni e vincoli" «Nuovi impianti di recupero e/o smaltimento dei rifiuti»; si precisi che trattasi di nuove localizzazioni di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti;
 - vanno comprese fra le "aree sensibili escluse alla localizzazione degli impianti di smaltimento di rifiuti", intesi, come discariche e inceneritori anche la "Fascia di ricarica degli acquiferi" come definita all'art. 12 del PTRC, per non compromettere ulteriormente la qualità delle acque di falda destinate all'approvvigionamento idropotabile;
 - si preveda il divieto della realizzazione di varianti sostanziali di discariche e inceneritori in tutte le aree sensibili elencate alle lettere a), b), c), d) della proposta di modifica dell'art. 49 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Area Quadrante Europa, oltre che nella "Fascia di ricarica degli acquiferi";
 - è necessario effettuare la procedura di valutazione di incidenza ambientale in rapporto alla presenza nel territorio del Piano di Area Quadrante Europea di n. 7 siti della rete Natura 2000.

3. Di ritenere, vista la rilevanza delle modifiche proposte e le possibili ripercussioni sul territorio comunale in termini di impatto sull'ambiente e sul territorio, necessario che la proposta di Variante n. 5 al Piano di Area Quadrante Europa sia sottoposta a Procedura di Valutazione Ambientale Strategica.
4. Di proporre alla Regione del Veneto, al fine di semplificare le procedure autorizzative, di attivarsi per una modifica della conformazione dell'Ambito Prioritario per la Protezione del suolo con riferimento alla zona artigianale, industriale e commerciale di Villafranca di Verona, dove insistono impianti di recupero preesistenti ricadenti in zone attrezzate e urbanizzate antecedentemente all'approvazione del PAQE.
5. Di disporre la trasmissione del presente provvedimento alla Sezione Pianificazione Territoriale Strategica e Cartografia della Regione del Veneto.
6. di dare atto che:
 - il responsabile del settore o del servizio ECOLOGIA provvederà all'esecuzione della presenza deliberazione;
 - i settori o i servizi Albo pretorio, segreteria, urbanistica, dovranno collaborare, ciascuno per gli adempimenti di rispettiva competenza, all'esecuzione della presente deliberazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti favorevoli 22 su Consiglieri presenti e votanti 22, espressi mediante voto elettronico, debitamente accertati dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori nominati in principio di seduta e con la collaborazione del Segretario Comunale;

DELIBERA

di approvare la proposta emendata.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni su esposte;

con voti favorevoli 22 su Consiglieri presenti e votanti 22, espressi mediante voto elettronico, debitamente accertati dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori nominati in principio di seduta e con la collaborazione del Segretario Comunale;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 267/2000

Il Presidente, visto l'esito della votazione, ne proclama il risultato.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
F.to Cristiano Tabarelli



IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Gobbi dott. Luciano

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata in data 29/07/2016 all'Albo Pretorio on line ove rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Villafranca di Verona, 29/07/2016



IL VICE SEGRETARIO
Botta dr. Francesco

Francesco Botta

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in data 28/07/2016.

Villafranca di Verona, 28/07/2016



F.to

IL VICE SEGRETARIO
Botta dr. Francesco

Francesco Botta

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Villafranca di Verona, 29/07/2016



IL VICE SEGRETARIO
Botta dr. Francesco

Francesco Botta